

Giorgio Spangher
Luca Della Ragione

CODICE
di
**PROCEDURA
PENALE**
RAGIONATO
con schemi a lettura guidata

XV edizione
2026


Neldiritto
Editore

51. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale ⁽¹⁾. — 1. Le funzioni di pubblico ministero [107⁴ Cost.] sono esercitate [70-72 ord. giud.; 3 disp. att.]:

a) nelle indagini preliminari [326 s.] e nei procedimenti di primo grado [438 s., 448, 459, 465 s.] dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale ⁽²⁾;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la Corte di Cassazione [570³].

2. Nei casi di avocazione [53³, 372, 412], le funzioni previste dal comma 1, lettera a), sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia ⁽¹⁾.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I [655, 678³].

3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ⁽¹⁾⁽⁷⁾⁽¹¹⁾.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente ⁽¹⁾⁽⁸⁾.

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ⁽⁹⁾.

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, o per i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ⁽¹⁰⁾.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ La rubrica originaria ("Uffici del pubblico ministero") è stata così sostituita dall'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Inoltre, il medesimo art. 3 ha aggiunto un secondo periodo al comma 2 ed ha inserito i commi 3-bis e 3-ter.

⁽²⁾ Lettera modificata dall'art. 175 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

⁽³⁾ L'art. 5, l. 1° ottobre 2012, n. 172, ha sostituito alle parole: «416, sesto comma», le parole: «416, sesto e settimo comma».

⁽⁴⁾ L'art. 15, comma 4, della l. 23 luglio 2009, n. 99, ha inserito le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,». Ai sensi del successivo comma 5 del medesimo art. 15, la disposizione si applica ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 99 del 2009, cit.

⁽⁵⁾ Le parole «416, sesto comma, 600, 601, 602, sono state inserite dall'art. 6, comma 1, l. 11 agosto 2003, n. 228. Vedi l'art. 16, L. 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro la tratta di persone»: «1. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 6 si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 6, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 non si applicano ai procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

⁽⁶⁾ Le parole «416 ter» sono state inserite dall'art. 2, comma 1 della L. 23 febbraio 2015, n. 19 (in Gazz. Uff. 05 marzo 2015, n. 53).

⁽⁷⁾ Comma modificato dall'art. 11 della l. 13 agosto 2010, n. 136, che ha sostituito le parole «e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» con le parole «dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,». Precedentemente il comma era stato modificato dall'art. 5, comma 2, l. 19 marzo 2001, n. 92.

⁽⁸⁾ Le parole «e dai commi 3-quater e 3-quinquies» sono state aggiunte dall'art. 2 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

⁽⁹⁾ Comma aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 10-bis, comma 1, d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n. 438, e successivamente modificato dall'art. 2 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha soppresso il secondo periodo del comma che recitava: «Si applicano le disposizioni del comma 3-ter».

⁽¹⁰⁾ Comma inserito dall'art. 11 l. 18 marzo 2008, n. 48 e modificato dall'art. 5, l. 1° ottobre 2012, n. 172, che ha sostituito alle parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies», le parole: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies». Da ultimo, modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a), l. 28 giugno 2024, n. 90 che al numero 1) ha abrogato la parola: «615-quinquies,»; al numero 2) dopo la parola: «635-quater,» sono inserite le seguenti: «635-quater.1, 635-quinquies,» e al numero 3) dopo le parole: «del codice penale,» sono inserite le seguenti: «o per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,».

⁽¹¹⁾ Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21 (in Gazz. Uff. 22.03.2018 n. 68). Comma da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, che ha inserito la parola «1,» dopo le seguenti: «articolo 12, commi». Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, la presente disposizione si applica solo ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 53, cit. (15 giugno 2019). Il presente comma è stato così modificato dall'art. 8, comma 3, D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, che ha sostituito le parole «agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis,» alle parole «all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter,» a decorrere dal 6 maggio 2023, e dall'art. 49 comma 1, L. 27 dicembre 2023, n. 206, a decorrere dall'11 gennaio 2024. Le parole «dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111» sono state sostituite alle parole «dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» dall'art. 5, comma 1, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141. Comma da ultimo modificato, dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, a decorrere dal 24 gennaio 2026.

Leggi collegate

• Art. 157, comma 6, c.p. • Art. 50, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468 • Art. 4, comma 1, lett. b); 102, comma 1; 105, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 • Art. 238, D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

La disposizione in commento regola la competenza per **grado**, per **territorio** e per **materia** dell'ufficio del Pubblico Ministero. Più che di competenza in senso proprio, termine che il codice riserva all'attività giurisdizionale, sembra più corretto parlare di

criteri per la distribuzione del carico di lavoro tra i diversi uffici del P.M.

Il P.M., infatti, **non** è un organo **unitario**, ma risulta **frazionato** in una pluralità di uffici, ciascuno dei quali svolge le proprie funzioni innanzi all'organo giudiziario presso il quale è costituito. I diversi Uffici di Procura sono dislocati sul territorio nazionale secondo un'organizzazione che prevede: l'istituzione di una Procura della Repubblica presso ogni Tribunale, una Procura Generale presso ogni Corte D'appello (le Corti d'appello sono dislocate presso i Tribunali distrettuali) ed un'unica Procura Generale presso la Corte di Cassazione. La trattazione in primo grado dei procedimenti relativi ai delitti previsti dai commi 3 *bis*, 3 *quater*, e 3 *quinqües*, è di competenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto della Corte d'Appello nel cui ambito ha sede il Giudice competente, il cui titolare è il Procuratore distrettuale. All'interno di questo ufficio, è costituita la DDA (Direzione distrettuale antimafia).

■ La legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica Convenzione di Lanzarote) ha esteso la previsione di cui al comma 3 *bis* anche all'articolo 416, comma 7, c.p., (istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia) e 600 *ter*, comma 3, c.p. (pornografia minorile). Tale previsione si applica ai soli fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge.

■ Successivamente, con la L. 23 febbraio 2015 n. 19, viene modificato il comma 3-bis del presente articolo, attribuendo le funzioni del pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado per i reati di scambio elettorale politico-mafioso ai magistrati della Procura della Repubblica presso il tribunale del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Tali funzioni, secondo il sistema del c.d. "doppio binario" (secondo il quale gli imputati e condannati per associazione mafiosa ed altri reati di particolare allarme sociale sono soggetti ad un trattamento processuale, sanzionatorio e penitenziario differenziato rispetto alla generalità di imputati e condannati) sono svolte per i reati di mafia ed una serie di altri gravi reati associativi, dalla DDA (Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo). Il reato di scambio elettorale politico-mafioso entra, dunque, a fare parte a pieno titolo del citato sistema del doppio binario.

■ Il comma 3-bis del presente articolo è stato modificato ulteriormente dal **d.l. 17 febbraio 2017, n. 13**, che ha esteso le funzioni del pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai magistrati della Procura della Repubblica presso il tribunale del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Tali funzioni, secondo il sistema del c.d. "doppio binario" (secondo il quale gli imputati e condannati per associazione mafiosa ed altri reati di particolare allarme sociale sono soggetti ad un trattamento processuale, sanzionatorio e penitenziario differenziato rispetto alla generalità di imputati e condannati) sono svolte per i reati di mafia ed una serie di altri gravi reati associativi, dalla DDA (Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo). Viene così ulteriormente ampliato il sistema del doppio binario.

Il **D.Lgs. n. 21/2018** (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale), in vigore dal 6 aprile 2018, ne ha operato il restyling avendo provveduto a sostituire una delle precedenti norme incriminatrici di fonte extra-codicistica in essa richiamate con la corrispondente "nuova" norma incriminatrice ricollocata dal decreto legislativo delegato all'interno del codice penale. Si tratta, in particolare, del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies, c.p., previsto dal comma 3-bis e corrispondente all'abrogato art. 260, D.Lgs. n. 152/2006.

■ Il **d.l. 14 giugno 2019, n. 53**, "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 138 del 14 giugno 2019 e convertito in **l. 8 agosto 2019, n. 77**, ha ulteriormente ampliato le competenze del procuratore distrettuale aggiungendo, tra i delitti-scopo dell'associazione per delinquere, anche quello di cui al comma 1, dell'art. 12, D.Lgs. n. 286/1998.

Il **D.L. 10 marzo 2023, n. 20**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 5 maggio 2023, n. 50**, ha sostituito le parole «agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis,» alle parole «all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter». La modifica normativa vuole opportunamente ricondurre a unità investigativa, senza possibilità di incertezze o intralci di sorta, tutti i fenomeni migratori in entrata, a prescindere dallo scopo perseguito dagli autori e/o dalle modalità o circostanze con cui si intende procurare (o viene procurato) l'ingresso illegale nel territorio nazionale. Ciò che unicamente rileva, ai fini della individuazione del pubblico ministero competente, è che tali attività costituiscano oggetto di un'associazione per delinquere e ne attuino gli scopi, altrimenti la competenza spetta al pubblico ministero presso il giudice territorialmente competente.

Con riferimento al contrasto dell'immigrazione clandestina è oggi di competenza della Procura distrettuale, in base a quanto previsto dall'art. 8, 4° co. 4, D.L. 10.3.2023, n. 20, convertito con L. 5.5.2023 n. 50, anche il reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina di cui all'art. 12 *bis*, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286.

Un ulteriore ampliamento è stato operato, nel finire del 2023, con la **L. 27.12.2023, n. 206**, con cui sono state attribuite alla competenza delle direzioni distrettuali antimafia le indagini per il reato di cui all'art. 517 *quater* c.p., che punisce chi altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

■ **L'art. 17 della L. 28 giugno 2024, n. 90** (recante Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici), introduce modifiche di natura procedurale all'articolo in commento consequenziali a quelle apportate al codice penale dal precedente articolo 16.

La lettera a) del comma unico interviene sul comma 3-quinquies al fine di eliminare il riferimento al soppresso **articolo 615-quinquies c.p.** e di inserirvi tre nuove fattispecie delittuose ovvero:

- la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, di cui all'art. 635-*quater* 1 c.p.;
- il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse, di cui all'art. 635-*quinquies* c.p.;

- la comunicazione di dati, informazioni o elementi di fatto falsi tesa a ostacolare o condizionare la formazione e trasmissione dell'elenco di reti, sistemi informatici e informativi da parte degli operatori compresi nel perimetro di sicurezza cibernetica, le procedure di affidamento delle forniture di strumenti destinati ai servizi e sistemi informatici, o le attività ispettive o di vigilanza su reti, sistemi informatici e servizi informatici, di cui all'**articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 105 del 2019**, convertito, con modificazioni, dalla **legge n. 133 del 2019**.

■ L'articolo 5 del D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi) reca una modifica di coordinamento al comma 3-bis dell'articolo in commento sostituendo il rinvio ai reati di cui all'art. 291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 43/1973 (abrogato dall'art. 8 del medesimo D.Lgs. 141/2024) con il rinvio ai reati di cui all'art. 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.

Ricordiamo che il comma 3-bis reca i reati attribuiti, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni del pubblico ministero, alla competenza dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto (c.d. "procura distrettuale"), mentre l'art. 86 delle disposizioni nazionali complementari reca disposizioni penali in materia di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati.

■ La competenza è stata estesa dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, in attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673. Sono aggiunte le fattispecie di cui agli artt. «275-bis, 275-ter, 275-*quater*, 275-*quinquies*,» e le parole «per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,

n. 133,», sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

■ Si discute «se l'esclusione della gravità indiziaria da parte del Tribunale del riesame, limitatamente ai reati o alle circostanze aggravanti da cui discende la competenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale ex artt. 51, 3° co. *bis*, e 328, 1° co. *bis*, legittimi una pronuncia declinatoria di competenza». Della questione sono state investite le Sezioni Unite (Cass., Sez. II, 16 marzo 2025, n. 12490).

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l'esclusione, nell'ambito di una **procedura cautelare**, della **gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti** ricompresi nel catalogo di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, cod. proc. pen. **non determina l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale** ex art. 328, commi 1-bis, 1-quater, cod. proc. pen. (Cass. pen., Sez. Un., 2 ottobre 2025, nn. 32853/32854).

52. Astensione. — 1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale⁽¹⁾.

3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione⁽²⁾.

4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente determinato a norma dell'articolo 11⁽³⁾.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ L'art. 176 lett. a) D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha modificato il comma 2 e il comma 4.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 176 lett. b) D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Al P.M., in quanto parte processuale, **non** possono estendersi i principi di **terzietà** ed **imparzialità** del Giudice. Tanto che, diversamente da quanto previsto per il Giudice, il legislatore non detta norme in ordine alla capacità e alle situazioni di incompatibilità del P.M.

Tuttavia, l'istituto dell'astensione, come regolato dal vigente codice, svolge però la funzione di garantire la posizione del P.M. come parte imparziale. Ed invero, prevede la facoltà del P.M. di essere sostituito da altro magistrato appartenente al proprio ufficio nelle ipotesi in cui sussistano gravi ragioni di convenienza, attraverso una autodichiarazione di astensione. Stante la qualità di parte del P.M., infatti, egli però non può essere ricusato dalle parti private (imputato o persona offesa), potendo soltanto astenersi in presenza di gravi ragioni di convenienza.

53. Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione. — 1. Nell'udienza [127, 391, 401, 419 s., 441, 447, 470 s., 568 s., 666, 678, 704, 724], il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.

2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36, comma 1, lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.

3. Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato

all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.

4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.

L'esercizio dell'azione civile, anche se posto in essere nell'ambito del processo penale, attraverso l'atto di costituzione di parte civile, resta una **facoltà** del privato, il quale conserva il potere di disporre dei propri diritti, per cui può decidere in ogni momento di rinunciare all'azione civile in sede penale attraverso la revoca espressa (comma 1) o tacita (comma 2).

La **revoca** espressa va fatta con dichiarazione in udienza (eventualmente a mezzo di procuratore appositamente incaricato) o con atto scritto, depositato e notificato (RUGIERI).

83. Citazione del responsabile civile ⁽¹⁾. — 1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 77, comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato [60] può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga proscioltto [529-531] o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere [425].

2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.

3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:

a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;

b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;

c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84;

d) la data e le sottoscrizioni [110] del giudice e dell'ausiliario [126] che lo assiste.

4. Copia del decreto è notificata [152], a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'articolo 77, comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero. L'originale dell'atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede.

5. La citazione del responsabile civile è nulla [178] se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare [416 s.] o nel giudizio [465 s.]. La nullità della notificazione rende nulla la citazione ⁽²⁾.

6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata [82] o se è ordinata l'esclusione [80, 81] della parte civile.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ La Corte Cost., con sentenza 16 aprile 1998, n. 112 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1989, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato». La Corte costituzionale, con sentenza n. 159 del 24 giugno 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 17 luglio-28 settembre 2023, n. 182 (Gazz. Uff. 4 ottobre 2023, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 Cost.

⁽²⁾ La Corte Cost., con sentenza 17 novembre 1992, n. 453 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice».

Presupposti indefettibili per la presenza del responsabile civile nel processo penale sono: l'inizio della fase processuale, considerato che solo dopo il promovimento dell'azione

penale è possibile esperire l'accessoria azione civile, e la costituzione della parte civile, poiché il responsabile civile è il convenuto della pretesa risarcitoria o restitutoria esercitata da questa. L'obbligo risarcitorio conseguente al reato, tanto in relazione al danno patrimoniale quanto in relazione a quello non patrimoniale, grava non solo nei confronti dell'autore, ma anche in capo a quei soggetti diversi che debbono rispondere del fatto altrui a norma delle leggi civili, ai sensi dell'art. 185, co. 2, c.p.

■ Si introduce così la figura del **responsabile civile**, ossia l'obbligato a risarcire il danno prodotto dall'autore del reato.

La disposizione appena invocata non ripercorre la distinzione civilistica tra responsabilità diretta ed indiretta, ma vale unicamente a precisare il diverso concetto per cui la responsabilità civile per il reato si estende oltre la persona del colpevole in senso penale. Suo scopo è, pertanto, quello di consentire alla persona danneggiata dal reato di portare la sua pretesa risarcitoria non solo contro il colpevole del reato, bensì pure contro tutti coloro che, non essendo ritenuti penalmente colpevoli, debbano tuttavia rispondere delle conseguenze dannose del fatto-reato.

Il responsabile civile può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile (art. 83 c.p.p.) o può intervenire volontariamente quando vi sia stata costituzione di parte civile (art. 85 c.p.p.).

La richiesta del decreto di citazione, formulata dalla parte civile, è una domanda giudiziale che deve, quindi contenere *petitum* e causa petendi.

L'estensione di responsabilità si giustifica in considerazione di un rapporto di garanzia, specificamente individuato dalla legge, tra il colpevole e determinati soggetti.

La Corte costituzionale, con sentenza 20 ottobre-25 novembre 2025, n. 170 (Gazz. Uff. 26 novembre 2025, n. 48 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, terzo periodo, L. 8 marzo 2017, n. 24, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato; b) l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, del presente articolo, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. Con riferimento all'**assicurazione stipulata dalla struttura sanitaria**, il Giudice delle leggi, muovendo dal fatto che anche il medico "strutturato" all'interno di una struttura ospedaliera, contro il quale sia esercitata l'azione civile in sede penale, deve godere della facoltà di chiedere la citazione dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alla struttura sanitaria di appartenenza, come responsabile civile, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 «nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, 1° co., terzo periodo, l. 08/03/2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato» (C. cost. 25/11/2025, n. 170). Se così non fosse, infatti, «l'effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo», instaurato ai sensi dell'art. 10, 1° co., l. n. 24 del 2017, rimarrebbe «compromessa, secondo la scelta del danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese», con conseguente violazione dell'art. 3 cost.

84. Costituzione del responsabile civile. — 1. Chi è citato come responsabile civile [83] può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale [122], con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.

2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:

a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;

b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura [100];